

Decreto ministeriale del 5 ottobre 2007

Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Preambolo

Testo in vigore dal 7 novembre 2007

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, le cui modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 che ha istituito il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 che individua le unità previsionali di base del bilancio dello Stato e disciplina il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera h bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 che prevede la riscossione mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Visto il comma 446, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento degli stipendi delle amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, che disciplina il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che disciplina il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti;

Ritenuta la necessità di attivare una procedura che permetta di trasmettere direttamente ai comuni le somme ricevute a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed i relativi dati contabili necessari al loro riscontro;

Considerata la necessità di adeguare le modalità di versamento per le amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi si avvalgono del "Service personale tesoro", nonché le modalità di versamento delle ritenute sugli stipendi delle altre amministrazioni dello Stato e delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri;

Ritenuta la necessità di prevedere particolari modalità di versamento per gli enti sottoposti alla normativa di tesoreria unica, individuati nelle tabelle A e B allegate alla citata legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Decreta:

Articolo 1

Oggetto del provvedimento

Testo in vigore dal 7 novembre 2007

1. Con il presente decreto sono definite le modalità operative per l'effettuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del versamento in acconto ed a saldo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche direttamente al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Testo in vigore dal 7 novembre 2007

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sostituti d'imposta ed ai contribuenti per le imposte proprie.

Articolo 3

Modalità di versamento da parte dei soggetti privati

Testo in vigore dal 7 novembre 2007

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato dai soggetti privati, in acconto ed a saldo, con il modello di versamento F24 di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 evidenziando quanto dovuto a ciascun comune sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

2. Il versamento di cui al comma precedente è effettuato utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle entrate da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate.

3. L'Agenzia delle entrate attribuisce le somme di competenza a ciascun comune, nei tempi e con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 4

Modalità di versamento per gli enti individuati nella tabella A

Testo in vigore dal 29 gennaio 2021

1. Gli enti individuati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 titolari di conti presso le tesorerie provinciali, trasmettono, direttamente o tramite il proprio tesoriere, con flusso telematico all'Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche suddivisi per i comuni di riferimento, secondo tempi, modalità e specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 15 ottobre 2007. È considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza. ⁽¹⁾

2. Nei casi in cui la trasmissione della richiesta di pagamento è effettuata direttamente dall'ente, quest'ultimo comunica al tesoriere il versamento da effettuare specificandone la data di regolamento. Se trattasi di un ente sottoposto alle norme della tesoreria unica mista, il tesoriere provvede a prealimentare per tempo il sottoconto infruttifero del relativo conto di tesoreria unica.

3. L'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione, di cui al comma 1, dell'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, denominata "Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione", l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonché tutti gli elementi necessari affinché le tesorerie provinciali possano effettuare gli addebiti.

4. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 3, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria intestati ai soggetti di cui al comma 1, per gli importi indicati nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilità speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sui conti interessati sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche senza emissione di titoli di spesa. ⁽²⁾

5. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, dei predetti conti, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta, ne dà comunicazione agli enti interessati. ⁽²⁾

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, D.M. 28.08.2020 (G.U. 14.01.2021, n. 10) con decorrenza dal 29.01.2021.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.M. 28.08.2020 (G.U. 14.01.2021, n. 10) con decorrenza dal 29.01.2021.

Articolo 5

Modalità di versamento per gli enti individuati nella tabella B titolari di conti presso la tesoreria centrale

Testo in vigore dal 29 gennaio 2021

1. Gli enti individuati nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 titolari di conti presso la tesoreria centrale, trasmettono all'Agenzia delle entrate, con il flusso telematico di cui al precedente art. 4, comma 1, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, suddivisi per i comuni di

riferimento. È considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza. ⁽¹⁾

2. La struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare e tutti gli elementi necessari affinché la tesoreria centrale possa effettuare gli addebiti. ⁽²⁾

3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria intestati ai soggetti di cui al comma 1, per gli importi indicati nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilità speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sui conti interessati sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche. ⁽²⁾

3-bis. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, dei predetti conti, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta, ne dà comunicazione agli enti interessati. (3)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, D.M. 28.08.2020 (G.U. 14.01.2021, n. 10) con decorrenza dal 29.01.2021.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.M. 28.08.2020 (G.U. 14.01.2021, n. 10) con decorrenza dal 29.01.2021.

(3) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, D.M. 28.08.2020 (G.U. 14.01.2021, n. 10) con decorrenza dal 29.01.2021.

Articolo 6

Altri enti pubblici

Testo in vigore dal 7 novembre 2007

1. Gli enti pubblici non compresi negli articoli 4 e 5 del presente decreto effettuano il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

Articolo 7

Amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del "Service Personale Tesoro"

Testo in vigore dal 7 novembre 2007

1. Le amministrazioni centrali dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi non si avvalgono delle procedure informatiche del "Service Personale Tesoro", di seguito denominato S.P.T., e che sono titolari di conti correnti di tesoreria centrale, possono effettuare il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste al precedente art. 5.

Articolo 8

Forze armate

Testo in vigore dal 7 novembre 2007

1. Gli enti delle Forze armate e l'Arma dei carabinieri effettuano il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste al precedente art. 3.

Articolo 9

Ripartizione delle somme a favore dei comuni

Testo in vigore dal 7 novembre 2007

1. L'Agenzia delle entrate ripartisce le somme affluite sulla contabilità speciale 1777, denominata "Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione", tra i diversi comuni, accreditando i rispettivi importi sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico trasmesso da ciascun ente, dagli intermediari della riscossione per i versamenti eseguiti dai soggetti privati ovvero dagli enti di cui al precedente art. 6.

Articolo 10

Amministrazioni che si avvalgono del "Service Personale Tesoro"

Testo in vigore dal 7 novembre 2007

1. Per tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato si avvalgono delle procedure informatiche del S.P.T., le somme trattenute a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in acconto ed a saldo, sono versate direttamente ai comuni di riferimento, con ordinativi collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di bilancio, emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2002, estinguibili mediante accreditamento sui conti correnti postali di cui al successivo art. 11.
2. Gli enti individuati nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al S.P.T., adottano, per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Articolo 11

Accreditamento delle somme ai comuni

Testo in vigore dal 7 novembre 2007

1. Gli importi spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi conti correnti postali, il cui elenco è predisposto e costantemente aggiornato, con idonee procedure informatiche, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ed è reso disponibile sui siti informatici del

predetto Dipartimento e del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 12

Coordinamento

Testo in vigore dal 7 novembre 2007

1. Ulteriori disposizioni di attuazione del presente decreto sono adottate con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Data di aggiornamento: 19/01/2021 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 ottobre 2007, n. 247.